

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 096/CSA
(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 060/CSA- RIUNIONE DEL 15 DICEMBRE 2017

I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Dr. Francesco Cerini - Componenti;
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIRACUSA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE "D. BERETTI" SIRACUSA/CATANIA DEL 18.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 29/TB del 22.11.2017)

La società Siracusa Calcio S.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 400,00, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 29/TB del 22.11.2017), in relazione alla gara del Campionato Nazionale "D. Berretti", Girone E, Siracusa vs. Catania, disputata il 18.11.2017.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "per assenza della forza pubblica durante la gara e omessa esibizione della relativa richiesta; per aver causato sensibile ritardo sull'orario di inizio della gara; per aver consegnato tardivamente le distinte di gara."

La Siracusa Calcio S.r.l., con il ricorso introduttivo ha chiesto l'applicazione di una pena più lieve ritenendo quella comminata dal Giudice Sportivo eccessiva e sproporzionata rispetto alle violazioni contestate.

La società reclamante non contesta gli addebiti riguardanti l'omessa esibizione della richiesta della forza pubblica, l'aver causato sensibile ritardo sull'orario di inizio della gara e neppure la consegna tardiva delle distinte di gara, mentre, per quanto riguarda l'assenza della forza pubblica, si limita ad esibire le comunicazioni inviate via mail, al Commissariato di P.S. di Noto (SR) ed alla stazione dei Carabinieri di Palazzolo Acreide (SR).

Giustifica, inoltre, quanto accaduto con l'impedimento a presenziare il giorno della gara da parte del Sig. Enzo Marci, dirigente accompagnatore della formazione "Berretti", colto da malore nella notte precedente l'evento sportivo.

Alla seduta del 15.12.2017 nessuno è comparso per la società reclamante e quindi il ricorso è stato ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso vada respinto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

La Siracusa Calcio s.r.l., infatti, giustificando il proprio comportamento con la mancata presenza, il giorno della gara, del dirigente accompagnatore della formazione "Berretti", Sig. Enzo Marci, colto da malore nel corso della notte, di fatto non contesta gli addebiti.

La circostanza peraltro, oltre ad essere non provata, non è sufficiente a scusare i comportamenti omissivi posti in essere dalla società reclamante.

Si tratta quindi di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia corretta e proporzionata rispetto ai fatti puntualmente refertati dall'arbitro.

La Corte Sportiva d'Appello, ritiene l'entità della sanzione inflitta congrua rispetto alle violazioni di cui al caso concreto.

Alla luce, pertanto, di quanto precede, l'appello proposto dalla Siracusa Calcio s.r.l., avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro, deve essere respinto con la conferma della sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Siracusa Calcio S.r.l. di Siracusa.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.01.2018 E DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALL'AVV. GIANNI ANDREA SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/PORDENONE DEL 02.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 99/DIV del 05.12.2017)

La società S.S. Sambenedettese S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro, al proprio Dirigente, Avv. Andrea Gianni, (cfr. Com. Uff. n. 99/DIV del 05.12.2017), in relazione alla gara del Campionato Serie C, Girone B, Sambenedettese vs. Pordenone. Con detto provvedimento il Giudice l'ha inibito a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 30.1.2018 con ammenda di € 500,00, con la seguente motivazione: "per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara; allontanato, al termine della gara rientrava sul terreno di gioco per proferire reiterate frasi offensive nei confronti dell'arbitro e dell'istituzione arbitrale (espulso, r.A.A., panchina aggiuntiva)."

La S.S. Sambenedettese s.r.l., con il ricorso introduttivo, ha chiesto, "in parziale riforma del Com. Uff. n. 99/DIV. Del 05.12.2017, di annullare la squalifica inflitta al tesserato, Avv. Andrea Gianni, o in subordine di limitarla drasticamente nella misura che risulterà più idonea in relazione agli scritti difensivi ed all'istruttoria che si terrà, per la quale si chiede fin d'ora la partecipazione."

La società reclamante sostiene l'insussistenza della violazione contestata per l'assenza di ogni atteggiamento irrispettoso e/o offensivo del proprio dirigente nei confronti del direttore di gara e dell'istituzione arbitrale.

Infatti, a detta della ricorrente, l'Avv. Andrea Gianni non avrebbe proferito le frasi offensive riportate nel referto arbitrale, essendosi limitato, al minuto novantesimo, dopo l'espulsione di un calciatore, a chiedere spiegazioni dell'accaduto al guardalinee competente il quale, richiamata l'attenzione dell'arbitro, ne chiedeva l'allontanamento. Al termine della gara l'Avv. Andrea Gianni sarebbe entrato sul terreno di gioco per invitare i propri tesserati a fare rientro negli spogliatoi e, nell'occasione, avrebbe chiesto chiarimenti al direttore di gara riguardo all'espulsione del calciatore della Sambenedettese, il tutto senza proferire frasi offensive e/o ingiuriose nei confronti del direttore di gara.

Tale ricostruzione dell'accaduto sarebbe comprovata dal fatto che, né i delegati della Lega Pro, né quelli della Procura Federale, avrebbero percepito e refertato quanto esposto dal direttore di gara in merito al comportamento del Direttore Generale della Sambenedettese, Avv. Andrea Gianni.

Alla seduta del 15.12.2017, è comparso il difensore della società reclamante il quale, dopo aver illustrato i motivi di gravame, ha concluso in conformità. Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso vada respinto in toto.

La ricostruzione dell'episodio riportata nel referto arbitrale non lascia dubbio alcuno sulla dinamica dei fatti, che viene così descritta: "In seguito ad una mia decisione tecnica venivo richiamato dall'assistente numero uno per far allontanare il Sig. Gianni Andrea, vedi rapporto allegato assistente. Al termine della gara il Sig. Gianni Andrea rientrava sul terreno di gioco si avvicinava alla mia persona ad una distanza di circa un metro mi urlava le seguenti offese: "sei scandaloso, avete rotto il cazzo te e chi ti ci manda, siete degli esaltati del cazzo, dei presuntuosi di merda, siete la rovina del calcio". Tutte queste offese venivano reiterate, sempre alla medesima distanza di circa un metro, per tutto il tragitto che separava il terreno di gioco dal mio spogliatoio (circa cento metri)."

In considerazione di quanto sopra, tenuto altresì conto della fede privilegiata che assiste la refertazione degli ufficiali di gara, appare incontrovertibile che le espressioni ingiuriose, offensive ed irrispettose, riportate nel referto di gara, erano dirette all'arbitro ed all'istituzione arbitrale.

Si tratta quindi di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia corretta e proporzionata rispetto all'intensità delle offese rivolte all'arbitro e all'organizzazione arbitrale.

Questa Corte, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritiene che quanto accaduto meriti sicura riprovazione, per l'intensità ed offensività delle espressioni formulate nei confronti del direttore di gara e di tutta l'istituzione arbitrale da parte di uno dei massimi dirigenti della società S.S. Sambenedettese S.r.l. che, nella circostanza, ha completamente disatteso i fondamentali doveri di lealtà e compostezza cui è tenuto *in primis* un dirigente del suo rango in ossequio alla normativa federale.

Il comportamento di cui trattasi, certamente ingiurioso, offensivo e riprovevole, tenuto conto dell'effettiva lesività delle espressioni usate, considerati i precedenti della giurisprudenza federale, non consente a questa Corte di ridurre la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo che appare congrua e proporzionata rispetto alla condotta oggetto di gravame.

Alla luce, pertanto, di quanto precede, l'appello proposto dalla S.S. Sambenedettese s.r.l. deve essere respinto con la conseguente conferma della sanzione già comminata dal Giudice Sportivo presso la Lega Pro.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società S.S. Sambenedettese S.r.l. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dr. Francesco Cerini, Dott. Agostino Chiappiniello - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO CALC. MAZZONI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/LIVORNO DEL 26.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 92/DIV del 28.11.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 92 del 28.11.2017, ha inflitto la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara al calciatore Luca Mazzoni.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Pisa/Livorno, disputata il 26.11.2017, il Calciatore durante la stessa gara come riportato sul referto redatto dall'Arbitro sig. Luca Massimi profferiva frasi irraguardose nei confronti del pubblico della tifoseria della Società Pisa e della terna arbitrale.

In particolare, al termine della gara, prima del rientro nel tunnel degli spogliatoi, il sig. Mazzoni Luca, faceva gesti provocatori nei confronti dei tifosi appartenenti alla società Pisa, nello specifico effettuava un inchino e successivamente batteva le mani esclamando a voce alta frasi del tipo (siete dei coglioni e delle merde, venite qui che vi rompo il culo). Successivamente il sig. Mazzoni, una volta entrato nei tunnel offendeva l'intera terna arbitrale a voce alta con frasi del tipo (Siete patetici, scandalosi, figli di troia, siete un danno unico, avete rovinato una gara, non fatevi vedere più in giro, vi vengo a prendere a casa pezzi di merda). Lo stesso veniva poi portato via di peso da un compagno.

Contro tale provvedimento il sig. Mazzoni Luca ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 29.11.2017, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Avverso la decisione ha proposto reclamo il calciatore Luca Mazzoni deducendo i seguenti motivi:

- errata valutazione dell'inchino effettuato, in quanto detto gesto non è provocatorio, quindi è stato erroneamente interpretato dall'arbitro;
- sussistenza di circostanze attenuanti, atteso che un gruppo di tifosi ha profferito insulti nei confronti dei familiari del calciatore;
- si è trattato di un unico episodio e non di due distinti episodi.

Conclusivamente il calciatore chiede una riduzione della squalifica.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale, contrariamente a quanto sostiene il calciatore, si evince che lo stesso ha posto in essere una condotta lesiva del prestigio della tifoseria della squadra Pisa e della terna arbitrale, riprovevole sul piano della correttezza e buon comportamento.

In particolare, i gesti del calciatore rivestono un carattere fortemente offensivo e impensabile in un contesto sportivo in presenza di moltissime persone che assistono ad una competizione sportiva.

Non è vero, come afferma il calciatore, che si è in presenza di una errata interpretazione dell'arbitro, ma di un fatto materiale posto in essere dal sig. Luca Mazzoni, correttamente riportato nel referto arbitrale.

D'altronde, è lo stesso calciatore Luca Mazzoni ad affermare che a causa della provocazione ricevuta da una parte della tifoseria, ha inveito e si è sfogato nei confronti di chiunque fosse nelle vicinanze.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Mazzoni Luca.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO TERNANA UNICUSANO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BORIELLO GIUSEPPE SEGUITO GARA PERUGIA/TERNANA DEL 26.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 58/SGS del 29.11.2017)

La società Ternana Unicusano Calcio S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico pubblicato sul Com. Uff. n. 58/SGS del 29.11.2017, con il quale, a seguito della gara Perugia/Ternana del 26.11.2017 è stata inflitta al calciatore Borriello Giuseppe la seguente sanzione:

- squalifica per 10 giornate effettive di gara per i seguenti motivi: *"al termine della gara, pronunciava una frase nei confronti di un avversario comportante grave offesa per motivi di colore e nazionalità"*.

La società ricorrente in sede di reclamo ha chiesto la riduzione della squalifica inflitta chiedendo che venga ordinato altresì un percorso alternativo e rieducativo con le modalità e prescrizioni che l'adita Corte vorrà indicare.

La Corte ritiene che il ricorso non possa essere accolto.

La frase proferita dal Borriello nei confronti del calciatore avversario, per come testualmente riportata nel referto dell'arbitro, costituiscono grave offesa integrano, al contempo, una condotta discriminatoria per motivi di razza, di nazionalità, di origine etnica e di colore.

La sanzione irrogata è pari al minimo edittale e la gravità dell'offesa e la sua circostanziazione non consentono di una valutazione attenuata.

D'altra parte il richiamo a una precedente decisione, a giudizio della Corte, non può assumere rilevanza. Invero, nel caso richiamato, il giudicante aveva applicato una sanzione attenuata accompagnandola all'obbligo di frequentare un percorso formativo. Di contro, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta emerge che il Borriello dovrebbe avere già partecipato a un percorso formativo avente ad oggetto, fra l'altro, il rispetto nei confronti degli avversari, in particolare sotto il profilo delle discriminazioni per motivi razziali.

Pertanto, l'aver già partecipato a tale tipo di incontri potrebbe essere valutato addirittura negativamente, nel momento in cui, ciò nonostante, vengano poste in essere condotte antitetiche rispetto ai precetti e ai principi divulgati.

D'altra parte, le scuse pubbliche, appaiono come un post factum che, al più, può far ritenere bilanciate le complessive circostanze sopra illustrate.

Per i motivi esposti il ricorso non merita accoglimento e la sanzione irrogata va confermata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Ternana Unicusano Calcio S.p.A. di Terni.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CATANZARO CALCIO 2011 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DANIEL ONESCU SEGUITO GARA CATANZARO CALCIO/RACING FONDI DEL 03.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 99/DIV del 05.12.2017)

La società Catanzaro Calcio 2011 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Com. Uff. n. 99/DIV del 5.12.2017, con il quale, a seguito della gara Catanzaro Calcio/Racing Fondi del 3.12.2017 è stata inflitta al calciatore Daniel Onescu la seguente sanzione:

- squalifica per 2 giornate effettive di gara per i seguenti motivi: *"per aver spinto un avversario con la propria mano con forza e volontariamente, toccandolo al livello del collo e facendolo indietreggiare di un metro. L'avversario non ha riportato alcuna lesione"*.

La società ricorrente in sede di reclamo ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta ad una sola gara di squalifica in quanto nella condotta posta in essere dal calciatore mancherebbe il connotato di violenza citato dal Giudice di prime cure.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, sentito il Direttore di gara in merito ai fatti come effettivamente avvenuti e dall'Arbitro riferiti a questa Corte, ritiene il reclamo destituito di fondamento.

Invero la descrizione della condotta operata dall'arbitro evidenzia la natura della stessa potenzialmente lesiva, come tenuta dal calciatore Onescu, anche in considerazione della zona del corpo dell'avversario attinta. In considerazione di ciò, va tenuto presente che la valutazione della condotta posta in essere ha già considerato la non particolare gravità della stessa, tanto è vero che la sanzione è stata irrogata in misura inferiore al minimo edittale previsto, in forza dell'attenuazione consentita dall'art. 16 C.G.S..

Ne consegue che il ricorso va respinto.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Catanzaro Calcio 2011 di Catanzaro.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL CALCIO PADOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. BISOLI PIER PAOLO SEGUITO GARA PADOVA/REGGIANA DEL 9.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 102/DIV del 12.12.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 102 del 12.12.2017, ha inflitto la sanzione della squalifica per 1 giornata di gara all'allenatore della Società Calcio Padova S.P.A..

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Padova/Reggiana, disputata il 9.12.2017, l'allenatore durante la stessa gara come riportato sul referto redatto dall'Arbitro sig. Ivan Robilotta, assumeva un atteggiamento irrispettoso verso l'arbitro.

In particolare, come si evince dal rapporto dell'assistente della gara Padova/Reggiana, sig. Pierluigi Della Vecchia, al 45' del primo tempo, detto assistente richiamava l'attenzione dell'arbitro per far allontanare dal terreno di gioco il sig. Pierpaolo Bisoli, allenatore della società Padova, poiché applaudiva platealmente e ripetutamente in segno di dissenso nei confronti di una decisione dell'arbitro, uscendo dall'area tecnica a lui dedicata, dopo essere stato più volte richiamato a mantenere atteggiamenti più consoni.

Contro tale provvedimento la Società Calcio Padova S.P.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 12.12.2017, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società Calcio Padova deducendo i seguenti motivi:

- errata valutazione dell'applauso posto in essere dall'allenatore Bisoli Pierpaolo, in quanto detto applauso è da qualificare come gesto normale durante una gara e non era diretto a contestare l'operato dell'arbitro;

- anche a voler qualificare gli applausi in esame quale manifestazione di dissenso, gli stessi non concretizzano un comportamento irrispettoso;

- si tratta solo di gesti senza che sia stata proferita alcuna frase o parole offensive.

Conclusivamente la Società chiede, previa riqualificazione giuridica della fattispecie, l'annullamento della sanzione della squalifica, applicando la diversa sanzione della ammonizione, eventualmente con diffida, ex art. 19 lett. A) o 19 lett. B) del C.G.S..

Il reclamo è fondato e va accolto parzialmente, per cui il Collegio ridetermina la sanzione riducendo la squalifica da una giornata di gara all'ammonizione con ammenda di € 1.000,00 ai sensi dell'art. 19, lett. B, del C.G.S..

In particolare, il comportamento posto in essere anche se ritenuto irrispettoso è da considerare in maniera attenuata con conseguente rideterminazione della sanzione.

Alla luce di quanto osservato il ricorso può quindi essere accolto per quanto di ragione.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla Società Calcio Padova di Padova, ridetermina la sanzione infliggendo l'ammonizione unitamente all'ammenda di € 1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 28 febbraio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio